

Circolare n°4 del 02.02.2018

Novità in materia di detrazione IVA

Gentile clientela,

come anticipato nella nostra circolare n. 19 del 20.12.2017, per effetto del DL50/17 è stato ridotto il termine per la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi ed alle importazioni. Infatti, per tutte le operazioni effettuate a partire dal 01.01.2017, l'IVA si potrà detrarre entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione dell'imposta (per il 2017 entro il 30.04.2018).

La disciplina previgente (detrazione possibile entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo) continua ad applicarsi alle fatture emesse negli anni 2015 e 2016. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 ha precisato che ciò vale anche per le operazioni la cui esigibilità sia sorta entro il 31.12.2016, anche se le relative fatture sono state ricevute successivamente a tale data.

Con la circolare 1/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento dal quale decorre il termine per detrarre l'IVA si identifica nel verificarsi della duplice condizione di avvenuta esigibilità dell'IVA e di possesso di una valida fattura. Pertanto il diritto alla detrazione dell'imposta potrà essere esercitato nel momento in cui il contribuente riceve e registra in contabilità la fattura facendola confluire nella liquidazione del periodo di riferimento.

Poiché il disallineamento tra il termine entro il quale esercitare la detrazione ed il termine entro il quale registrare la fattura ha fatto sorgere numerose criticità (è il caso di fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno d'imposta "X" e ricevute nell'anno di imposta "X+1"), riassumiamo nella tabella che segue il comportamento che un contribuente deve tenere in merito all'annotazione ed alla detrazione delle fatture 2017 a seconda che siano pervenute nello stesso anno o nell'anno successivo.

Data ricezione/registrazione fattura	Comportamento
Fattura di acquisto ed annotata nel medesimo anno (2017)	Caso "normale", nessuna variazione rispetto al passato; registrazione fattura e detrazione dell'IVA nell'anno 2017.
Fattura di acquisto ricevuta nel 2017, ma annotata nel 2018 (entro il termine di spedizione della dichiarazione IVA 2017 – 30.04.2018)	Un contribuente "mensile" ha acquistato dei beni in data 20.12.2017 (consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese), ma non ha registrato la fattura di acquisto nel 2017 . In questo caso, il contribuente potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in

	un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. L'imposta sarà quindi detraibile nel 2017 e concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
Fattura di acquisto emessa nel 2017, ricevuta e registrata nel 2018	<p>Un contribuente "mensile" ha acquistato e pagato dei servizi nel mese di dicembre 2017 e ha ricevuto la fattura di acquisto – emessa nel 2017 – in data 20.1.2018.</p> <p>In questo caso il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della fattura, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018.</p> <p>Il contribuente, soggetto passivo IVA, non può esercitare la detrazione dell'imposta nel 2017, poiché al termine dell'anno non era in possesso della relativa fattura.</p>

In ogni caso, per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro i termini sopra descritti, è comunque possibile "recuperare" l'imposta a credito mediante **la presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore"**, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fermo restando l'obbligo di **regolarizzare l'acquisto e l'applicabilità delle sanzioni** per l'irregolare registrazione delle fatture d'acquisto).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi